

(N. 2239)  
(Urgenza)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici  
(TOGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio  
(ZOLI)

col Ministro delle Finanze  
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio  
(GAVA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
(GUI)

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1957

---

Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività, e norme integrative.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626, venne stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ad integrazione dei fondi assegnati con legge 9 agosto 1954, n. 640, la somma di lire 2.500 milioni per l'attuazione di un progetto di costruzione di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo, comprendente studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività in tale settore.

L'anzidetta somma, ai sensi dell'articolo 8 della legge, avrebbe dovuto essere impegnata entro il 30 giugno 1955.

In base al successivo articolo 9 si sarebbe dovuto provvedere alla spesa mediante prelievo dal Fondo-lire, costituito in dipendenza dell'accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948 ed approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Poichè, secondo tale accordo, i prelievi dal Fondo-lire dovevano essere effettuati con il consenso dell'United States of America Operations Mission to Italy (U.S.O.M.) e poichè, d'altra parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 ottobre 1954, era stato conferito al Comitato nazionale per la produttività (C.N.P.) il compito di predisporre tutti i programmi di cui alla citata legge 31 luglio 1954, n. 626, il Ministero dei lavori pubblici, allo scopo di pervenire alla più rapida intesa con l'U.S.O.M. e con il C.N.P. per quanto riguardava l'impiego dello stanziamento disposto dall'articolo 5 della legge anzidetta, assunse l'iniziativa di costituire presso di sé uno speciale Comitato dei tre Enti interessati (Comitato per la produttività nell'edilizia).

Tale Comitato elaborò un programma generale, comprendente, oltre alla costruzione sperimentale di gruppi di abitazioni: studi su nuove tecniche di progettazione ed esecuzione dei lavori edilizi; indagini destinate a individuare i mezzi più opportuni per accrescere la produttività nella fabbricazione e nell'uso dei materiali da costruzione, nonchè nell'impiego delle attrezzature di cantiere; ricerche generali sul fabbisogno qualitativo e quantitativo di abitazioni, con particolare riguardo all'edilizia popolare e all'edilizia rurale e sui mezzi più economici per soddisfare il fabbisogno stesso in relazione alle caratteristiche ambientali; attua-

zione di iniziative di assistenza tecnica e di divulgazione dei criteri produttivistici, attraverso corsi di istruzione professionale, di insegnamento dei sistemi di misurazione e rilevamento della produttività nell'edilizia, di addestramento all'impiego sperimentale di piccoli utensili ed attrezzature moderne.

Come può evincersi dalla precedente elencazione il programma stabilito dal Comitato per la produttività nella edilizia è, nella sua organicità, quanto mai complesso e comporta evidentemente una lunga serie di studi, i quali richiedono notevole periodo di tempo sia per essere organizzati sia per essere compiutamente svolti, tanto più che sovente tali studi non possono essere condotti contemporaneamente, in quanto gli uni conseguono dai risultati e dalle esperienze degli altri.

Allo stato delle cose, il lavoro di impostazione delle iniziative e dei progetti indicati dal Comitato è in fase avanzata.

Difatti, entro due mesi al massimo, si potrebbe dare inizio alla costruzione dei gruppi sperimentali di abitazione, esecuzione che impegnerà la spesa di circa due miliardi di lire.

E anche a buon punto la predisposizione degli incarichi a gruppi di esperti per le ricerche e gli studi speciali.

Peraltro, è chiaro che entro il 30 giugno 1955, termine stabilito dall'articolo 8 della legge n. 626, per l'impegno della spesa di lire 2.500 milioni, il Ministero non avrebbe mai potuto essere in grado di adottare provvedimenti di impegno definitivo in base a progetti esecutivi.

Attualmente, quindi, il programma che, come si è detto, trovasi già in fase esecutiva, è rimasto sospeso, col grave rischio che la Sezione economica dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America (che ha, ora, assunte le competenze della disciolta U.S.O.M.) neghi, alla fine, in caso di ulteriori ritardi, il suo consenso al prelievo della somme occorrenti dal Fondo-lire.

Si rende, perciò, necessario ottenere con urgenza, la possibilità di poter impegnare tali fondi ed all'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si fissa un nuovo termine per l'utilizzazione dei fondi in questione.

L'Ambasciata americana ha aderito a che i fondi stessi siano impegnati entro il 30 giugno 1958.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'occasione si dispone che i progetti, per uniformità di indirizzo, sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici.

Infine, essendosi presentate finora notevoli difficoltà per il finanziamento delle considerevoli spese di carattere generale che la Segreteria del Comitato per la produttività nell'edilizia deve affrontare per la predisposizione e l'esame dei programmi, il controllo dell'attuazione di essi, il mantenimento di contatti con organizzazioni culturali nazionali ed estere che

si occupano di studi sulla produttività, la costituzione di un'adeguata documentazione in materia, la convocazione di commissioni di esperti ecc. si è previsto esplicitamente nel disegno di legge, che l'1 per cento (al massimo) della spesa totale autorizzata dall'articolo 5 della legge n. 626 possa essere destinata ai detti scopi: ciò, d'altra parte, in armonia di quanto già prevede il programma predisposto dal Comitato per la produttività nell'edilizia.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È fissato al 30 giugno 1958, il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni prevista dall'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

## Art. 2.

I progetti di qualsiasi importo delle costruzioni previste dalla presente legge sono approvati, in deroga alle disposizioni vigenti, dal Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

## Art. 3.

Le spese generali per lo svolgimento delle attività di competenza del Ministero dei lavori pubblici per il coordinamento e per l'attuazione del programma non possono superare l'1 per cento della somma di lire 2.500 milioni.